

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		SELVAGGI . . . . .	980
PRESIDENTE . . . . .	975	GHISLANDI . . . . .	980, 981
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		ASSENNATO . . . . .	980
Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località «Porto Canale» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1855). . . . .	975	CAIATI . . . . .	981
PRESIDENTE . . . . .	975, 976	FACCHIN. . . . .	981
CAVALLARO NICOLA, Relatore . . . . .	976	PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	982
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	976	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	982
CACCIATORE: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35) . . . . .	976		
PRESIDENTE . . . . .	976, 977, 978, 979	<b>La seduta comincia alle 9,20.</b>	
CACCIATORE . . . . .	976, 977, 978	ASSENNATO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (E approvato).	
VICENTINI, Relatore . . . . .	976	<b>Comunicazione del Presidente.</b>	
ASSENNATO . . . . .	978, 979	PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, quale proponente della proposta di legge n. 35, il deputato Cacciatore.	
FACCHIN. . . . .	978	<b>Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località «Porto Carale». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1855).</b>	
ANGIOY . . . . .	979	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della su-	
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	979		
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):</b>			
SECRETO: Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini. (1836) . . . . .	980		
PRESIDENTE . . . . .	980, 982		

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

perficie di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località " Porto Canale " », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, con sede in Pescara, intende costruire un grande magazzino centrale per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli.

Gli enti locali: camere di commercio di Chieti e Pescara, le rispettive amministrazioni provinciali ed i comuni, hanno sollecitato la costruzione di questo magazzino ed hanno aderito alla iniziativa con apporti finanziari.

L'iniziativa, dato lo scopo, merita una particolare attenzione e si giustifica così la richiesta del Consorzio per la vendita a trattativa privata della zona di arenile estesa metri quadrati 34.687 passata con recente provvedimento al patrimonio dello Stato. Il provvedimento al nostro esame si è reso necessario perché l'importo supera il limite entro il quale è consentito all'Amministrazione di procedere alla vendita a trattativa privata. La zona è stata valutata dal competente ufficio tecnico erariale in lire 27.750.000. La Commissione finanze e tesoro del Senato ha già approvato il disegno di legge nella seduta del 28 ottobre 1955, e si chiede ora la nostra approvazione alla quale, come relatore, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo, della zona di arenile estesa metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località « Porto Canale », per il prezzo di lire 27.750.000, con l'obbligo, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi entro cinque anni e mantenervi, per almeno venti anni dalla data di stipula dell'atto, un magazzino centrale ortofrutticolo.

All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto ».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro ».

Iniziamo la discussione nella seduta del 19 ottobre 1955, con la relazione, in assenza del relatore Vicentini, dell'onorevole Rosini, il quale ha successivamente presentato un emendamento inteso a sostituire il testo originario dell'articolo unico della proposta con il seguente:

« Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause, in ogni grado, per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, compresi i ricorsi per ingiunzione, sono esenti in modo assoluto e senza limite di valore o di competenza dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi e dei decreti ingiuntivi nella stessa materia, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego le tasse tutte di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 ».

CACCIATORE. Ignoravo l'iniziativa dell'onorevole Rosini. Ad ogni modo, insisto sul testo dell'articolo unico da me proposto. Desidererei conoscere il parere del relatore Vicentini.

PRESIDENTE. Data la dichiarazione dell'onorevole Cacciatore di mantenere il testo originario della sua proposta, e data l'assenza dell'onorevole Rosini, l'emendamento di quest'ultimo si intende decaduto e la discussione verterà sull'articolo unico proposto originariamente dall'onorevole Cacciatore.

VICENTINI, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario alla proposta Cacciatore per-

ché essa capita proprio in un momento in cui stiamo sostenendo la necessità di non allargare il campo delle esenzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Faccio rilevare ai colleghi che mi sembra strano che il relatore sia contrario alla mia proposta. Ricordo che con un vecchio decreto dell'epoca fascista le cause del lavoro avevano un trattamento migliore, in quanto le tasse di bollo e di registro erano ridotte alla metà, mentre oggi tale riduzione è in misura inferiore. Mi sorprende inoltre che il relatore sia contrario all'esenzione da me proposta, quando questa necessità viene dalla pratica quotidiana, e se interpellate in proposito i patronati, di qualsiasi colore essi siano, non potranno che confermarla.

E mi meraviglio ancora che il relatore sia contrario all'esenzione, quando invece essa esiste per altre cause, nelle quali certamente le parti sono in condizioni economiche migliori di quelle dei lavoratori. Nella mia relazione ho rilevato che i lavoratori, all'atto del licenziamento, vengono a trovarsi nel periodo più triste della loro vita e quindi non dispongono delle somme necessarie per poter affrontare il giudizio nei confronti dei datori di lavoro.

Quali sono le altre esenzioni? Abbiamo quella nelle cause per l'adeguamento dei canoni in materia di locazione di fondi rustici: quando, cioè, il proprietario del fondo ritiene sperequato il canone di affitto, si rivolge alla Commissione competente e non spende nemmeno un soldo per il giudizio. Lo stesso succede a favore del proprietario di casa quando si rivolge al pretore per avere un aumento sul canone locatizio.

Per giunta credo che il danno che deriverebbe all'erario dall'esenzione per le cause di lavoro sarebbe molto, ma molto limitato. Vorrei quindi pregare i colleghi di portare tutta la loro attenzione su questa mia proposta, perché non bisogna soltanto a parole dire che vogliamo andare incontro ai lavoratori, ma dobbiamo con i fatti dimostrare questo nostro interessamento, e innanzitutto avere comprensione per i loro problemi. Chi vive a contatto con i lavoratori sa benissimo quali sono gli intralci che si frappongono alla risoluzione delle cause di lavoro, proprio per mancanza di denaro da parte dei lavoratori che spesso, proprio per questo motivo, finiscono per affidarsi a professionisti non troppo onesti, i quali pretendono una quota parte della liquidazione a causa vinta. E tanto radicata nell'animo dei lavoratori la convinzione di que-

sta « necessità » che, andando da un professionista per iniziare una causa, gli chiedono senz'altro quale percentuale desidera. E badate ancora che le tasse non sono lievi in materia giudiziaria, anche se ridotte, perché, oltre il costo della citazione e della notifica, occorre un deposito iniziale presso la cancelleria che varia dalle cinquemila alle seimila lire, senza parlare della registrazione della sentenza, delle spese per una eventuale prova testimoniale o di un eventuale giudizio di appello. Quindi voler continuare nello stato attuale significa, secondo me, non voler favorire i lavoratori, non volerli mettere in condizione di poter rivendicare i loro diritti. Questa situazione incresciosa esiste in particolar modo nell'Italia meridionale, dove, non essendovi una forza sindacale efficiente, non vengono rispettati i contratti collettivi di lavoro. Io vorrei pregare di fare un accertamento presso le varie magistrature per vedere quante sono le cause di lavoro che non giungono a definizione proprio perché i lavoratori non sono in condizioni di continuare ad anticipare le spese necessarie, e quante sono le controversie che vengono abbandonate dopo l'inutile tentativo dinanzi all'Ufficio del lavoro. E spesso si tratta di vertenze per somme rilevanti, in quanto la richiesta principale è basata sulla differenza di paga, dato che i datori di lavoro, specialmente nell'Italia meridionale, come ho detto, non rispettano i contratti di lavoro. Abbiamo paghe per i braccianti che arrivano ad un massimo di 400 lire giornaliere, e di 5-600 lire per i lavoratori edili: la metà, cioè, di ciò che dovrebbe essere corrisposto.

Faccio presente che i patronati, di qualsiasi colore, hanno accolto favorevolmente la mia proposta e mi spiace di non aver con me tutte le lettere di plauso pervenutemi dalle varie organizzazioni per documentare alla Commissione come è stata sentita la mia proposta di legge e come con ansia se ne attende l'approvazione. E, ripeto, mi domando perché altre categorie debbono essere agevolate ed i lavoratori veri e propri no. I precedenti legislatori già andarono incontro ai lavoratori, esentando da ogni imposta e tassa le cause in materia di infortunio, previdenza ed assistenza: ora bisogna fare un altro passo innanzi.

Una volta il relatore parlando con me fece riferimento a impiegati che hanno stipendi molto elevati, come gli impiegati di banca. Mi basterà ribattere che non c'è nessuna causa in corso fra impiegati di banca e banche: la mia proposta interessa soprattutto la povera

gente, manovali dell'edilizia, braccianti, salariati dell'agricoltura: queste sono le cause in corso o quelle che non si iniziano per mancanza di denaro da parte del lavoratore.

In ogni modo si può studiare un emendamento che stabilisca che, in caso di vittoria del lavoratore, la tassa di registro della sentenza sia a carico del datore di lavoro. Ma non lasciamo cadere questa proposta, la cui soluzione favorevole è attesa da tutti i lavoratori d'Italia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cacciatore, la esenzione da lei proposta riflette solamente la fase di giudizio o anche quella di ingiunzione?

**CACCIATORE.** È inclusa anche la seconda.

**ASSENNATO.** Sono sorpreso dall'opposizione del Governo a questa proposta di legge. In una Repubblica fondata sul lavoro porre condizioni di impossibilità materiale all'esercizio del diritto del lavoro è una contraddizione in termini. Se ci deve essere un caso di esenzione è proprio per i giudizi di lavoro. Questo è l'aspetto della realtà: i lavoratori non sono mai in condizioni di affrontare un giudizio. Accade allora che su di essi alcuni legali svolgono una attività di carattere speculativo con l'anticipazione delle spese, da una parte, e la « quota lite », dall'altra. L'operaio non è in grado di anticipare le spese, e quello che le anticipa fa un affare. Di fronte a questa situazione, vogliamo far sì che i lavoratori possano veramente rivendicare i loro diritti in una Repubblica del lavoro?

La questione presenta un duplice aspetto: prima di tutto, si tratta di tutelare interessi individuali, molto apprezzabili, dei lavoratori; in secondo luogo, il problema è di carattere generale e riguarda l'osservanza, sempre meno stretta in pratica, dei patti collettivi di lavoro. Lo Stato deve avere interesse, favorendo questi giudizi, a favorire l'osservanza dei patti collettivi, perché fino a quando i lavoratori non saranno in grado di difendersi giudizialmente da questi abusi, i datori di lavoro saranno più facilmente portati all'osservanza dei patti collettivi.

Ora l'articolo 3 della Costituzione afferma che uno degli scopi della Repubblica è quello di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono al libero esercizio del diritto del lavoro. Quindi, noi abbiamo un dovere, non di carattere astratto o morale, ma un dovere giuridico di favorire i lavoratori in questa azione di rivendicazione dei loro diritti. Quindi, abbiamo l'obbligo giuridico, positivo, stabilito dalla Costituzione, di rendere possibile al lavoratore la realizzazione giudiziaria del pro-

prio credito, e quest'obbligo è ancor più grave perché, per suo tramite, dobbiamo rendere possibile l'osservanza dei patti collettivi di lavoro.

Ora io ritengo che la formulazione della proposta di legge possa andare anche nel testo sostitutivo formulato dall'onorevole Rosini. In fin dei conti si tratta soltanto di differenza di formulazione, ma, in sostanza, si tratta delle stesse cose perché, a mio giudizio, nella proposta di legge Cacciatore la procedura per ingiunzione si può ritenere compresa nel termine « giudizio ». Ad ogni modo non sarà male esser più chiari in modo da esprimere con certezza che è ammessa a questo beneficio anche la procedura per ingiunzione, perché altrimenti verrebbe stabilito un trattamento di sfavore proprio per questo mezzo.

**PRESIDENTE.** È già stato chiarito che quando si parla di giudizio si intende giudizio in qualsiasi grado.

**ASSENNATO.** Ad ogni modo chiedo che la Commissione non si pronunci definitivamente su questa proposta di legge e rinvii in attesa che il collega onorevole Rosini possa illustrare il suo emendamento. Ma non respingiamo la legge perché ci assumeremmo una grave responsabilità.

**FACCHIN.** Prendo la parola per un'osservazione di carattere marginale, che ha riferimento con l'intervento dell'onorevole Assennato, soprattutto per la denuncia che egli fa di determinate situazioni che si verificherebbero — egli ha detto — nell'ambiente forense a danno dei lavoratori, per cui si verificherebbe una speculazione, una divisione del ricavato al termine di una lite, ecc. Ora, naturalmente, in questa materia ognuno porta gli elementi della sua esperienza personale ed io debbo dire, invece, a riconoscimento delle benemeritenze degli avvocati che si occupano di questa materia, che per quanto riguarda particolarmente le provincie di Trento e Verona, la prestazione dei professionisti è sempre stata scrupolosissima, viene data con entusiasmo e non si verifica in modo assoluto alcuna speculazione.

**ASSENNATO.** Non ho inteso parlare di tutti i colleghi avvocati. Ho detto che l'inconveniente da me lamentato si verifica assai di frequente, ma non ho inteso offendere la categoria. Mi sono riferito ad esperienze locali regionali.

**FACCHIN.** Per quanto riguarda il merito del provvedimento, io riconosco le buone intenzioni del proponente, intese a rendere meno costoso il « caro giudizio » che in genere esiste nella nostra Repubblica.

Tuttavia debbo osservare che già esiste una disposizione di legge la quale riduce a metà i diritti, le tasse e le spese per questi giudizi in materia di controversia di lavoro, e che esiste una esenzione anche per quanto riguarda giudizi di un limitato valore. Quindi la legge tiene già in considerazione le particolari situazioni delle parti. Poi esiste l'istituto del gratuito patrocinio attraverso il quale si delibera, caso per caso, di ammettere ad usufruire del beneficio coloro che ne hanno diritto.

Ma vorrei osservare che in via generale non si potrebbe ammettere neanche con legittimità l'esonero per tutti questi giudizi, in quanto se è vero che vi sono delle particolari situazioni che si riducono ad un piccolo credito da recuperare nell'interesse di determinati lavori che generalmente si trovano in condizioni di non abbenza, è vero anche che in materia di lavoro vi sono dei dipendenti i quali certamente si trovano in condizioni di maggiori possibilità tanto che non sono ammessi neppure al gratuito patrocinio. Quindi non mi pare il caso di stabilire una regola generale per l'esenzione, per cui penso che l'attuale assetto legislativo in questa materia non dovrebbe essere modificato. Per queste ragioni e personalmente esprimo parere contrario alla proposta in esame.

ANGIOY. Vorrei conoscere il parere della III e dell'XI Commissione su questo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'XI Commissione è favorevole. La Commissione giustizia non ha ancora dato il suo parere benché sia stata sollecitata.

ASSENATO. Propongo anche per questo motivo di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di sentire il rappresentante del Governo, siccome si è profilata la possibilità di una modifica alla proposta e siccome vi è anche una proposta di rinvio da parte del deputato Assennato, vorrei chiedervi se è opportuno sentire subito il parere del Governo oppure attendere questa modifica.

ASSENATO. È meglio sentire il parere del Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli deputati! Le ragioni per le quali il Governo deve dare il suo parere sfavorevole alla proposta di legge Cacciatore sono già state sostanzialmente esposte dal relatore e dall'onorevole Facchin. Esistono già delle disposizioni le quali tengono conto della particolare natura di questi giudizi poiché le

tasse risultano ridotte alla metà, e fino ad una somma di 100 mila lire, in base ad una legge del 1949, vi è l'esenzione assoluta. Ora il Governo ritiene sufficiente il complesso di esenzioni sopracitato. In ogni modo esiste anche — come è stato ricordato dall'onorevole Facchin — l'istituto del gratuito patrocinio, ed è bene a questo proposito osservare che nella legge per il gratuito patrocinio esiste anche l'istituto dell'ammissione di urgenza al gratuito patrocinio, che elimina le lungaggini che qualche volta si verificano nell'ammissione a questo istituto.

Accanto a queste ragioni di carattere particolare, alle quali aggiungo anche l'esistenza dei patronati, vi sono delle ragioni di carattere generale per cui il Governo deve dare parere contrario a questa legge, e cioè che sono allo studio, anzi sono giunte quasi ad ultimazione, particolari disposizioni di legge intese a ridurre in tutti i settori le esenzioni fiscali, le quali nel nostro paese raggiungono delle cifre veramente cospicue che si avvicinano ai 30-40 miliardi. Non è opportuno, quindi, intervenire con una nuova esenzione proprio quando il Governo si accinge a rivedere e ridurre quelle già esistenti. Per queste ragioni particolari e generali il Governo si oppone.

PRESIDENTE. Io ho avuto cura di domandare al proponente e agli altri intervenuti nella discussione se ritenevano di sentire il parere del Governo perché mi sembra che dopo la discussione che è stata fatta e sentito il parere del Governo bisogna prendere una decisione. Non credo che allo stato delle cose si possa legittimamente fare un rinvio puro e semplice per ricominciare da capo, a meno che non si voglia modificare il testo.

ASSENATO. C'è una richiesta di rinvio che mira direttamente al mutamento del testo. Essa è condizionata a circostanze che possono arricchire la conoscenza dei componenti la Commissione per determinarne con conoscenza di causa la decisione. Per di più, la Commissione giustizia non si è ancora espressa in merito. Io chiedo, se i colleghi sono d'accordo, di sollecitare ancora questo parere e di sospendere nel frattempo la discussione.

PRESIDENTE. Può essere opportuno insistere ancora presso la Commissione giustizia.

Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che solleciteremo la Commissione Giustizia ad esprimere il suo parere e che il seguito della discussione è rinviato in attesa di tale parere.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II -- QUARTA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Secreto: Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini. (1836).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Secreto: « Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini ».

La discussione di questo provvedimento fu iniziata nella seduta del 24 novembre scorso.

Comunico che la I Commissione ci ha trasmesso il richiesto parere sulla proposta in discussione, parere che è favorevole, proponendo al tempo stesso due emendamenti all'articolo unico della proposta di legge.

Il primo emendamento consiste nella seguente aggiunta al termine del primo comma.

« Tuttavia il prefetto qualora ritenga che il comune non ritragga dalla gestione tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilità economiche dei suoi abitanti, tenuto conto anche delle necessità del bilancio comunale, può autorizzare che alla scadenza di contratto si proceda a nuovo appalto nelle forme stabilite dalla legge. In tal caso il nuovo contratto ha la durata di un anno ».

Il secondo emendamento consiste nell'aggiunta di un terzo comma così formulato.

« I comuni che attualmente gestiscono ad economia le imposte di consumo non possono introdurre altro sistema di riscossione fino al 31 dicembre 1956 ».

**SELVAGGI.** A me pare che l'aggiunta al primo comma, proposta dalla I Commissione, sia un po' pesante, nel senso che lascia all'arbitrio del prefetto il giudizio sulla capacità del comune di trarre o meno i proventi percepibili. Se c'è qualcuno che lo deve sapere questo è il comune stesso. Domando inoltre se a pochi mesi di distanza dal rinnovo delle cariche amministrative possa ritenersi giustificata una interferenza da parte del prefetto per giudicare sull'operato degli organi comunali sottraendoli alla giunta provinciale amministrativa.

Per quanto riguarda il terzo comma aggiuntivo proposto dalla stessa I Commissione, mi pare assolutamente assurdo il dire che i comuni che oggi gestiscono ad economia le imposte di consumo non possono introdurre innovazioni fino al 31 dicembre 1956. Perché dobbiamo limitare questa possibilità di inno-

vazione quando il comune ravvisasse la possibilità di migliorare le sue entrate? Secondo me la dizione originale dell'articolo unico della proposta di legge Secreto è più semplice ed opportuna perché rinvia la questione alla decisione delle rinnovate amministrazioni comunali e, quindi, dà tutto il tempo necessario — 4, 5, 6 mesi — alle nuove amministrazioni di rivedere la situazione e di rinnovare o meno i contratti o di adottare altri sistemi. Quindi, io rimango fermo per l'approvazione della primitiva formula dell'articolo unico della proposta di legge, cioè sono favorevole all'approvazione della proposta di legge così com'è.

**PRESIDENTE.** Debbo ricordare che vi è una proposta di modifica dell'articolo unico, presentata dal relatore, onorevole Valsecchi. La formulazione da lui presentata è la seguente:

« I contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo, che vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1956, sono prorogati a tale data, salvo che il comune assuma la gestione diretta ».

È stato omissa il secondo comma dell'articolo.

Con la proroga fatta per legge dei contratti, si può obbligare l'appaltatore, che è tenuto ad adempiere ai suoi obblighi in base ad un contratto a termine, a prorogare questi obblighi oltre ai termini fissati? Qui siamo in materia contrattuale.

**GHISLANDI.** Io sono sempre dello stesso avviso espresso l'altra volta. Non si può legiferare in questa materia seguendo un concetto unico. I nostri comuni hanno situazioni diversissime l'uno dall'altro: alcuni possono avere possibilità di maggior controllo sulla gestione indiretta, altri sulla gestione diretta. Vi sono delle situazioni diversissime e non possiamo dare una norma di carattere generale. Bisogna tener presente che le finanze dei comuni si basano quasi tutte sulle imposte di consumo, le quali costituiscono così il perno della vita amministrativa dei comuni. Io penso che tutto ciò che comporta una modifica, o della volontà dei comuni e della loro relativa autonomia, o della volontà anche dello stesso appaltatore, è contrario ai principi fondamentali della nostra prassi e della nostra legge amministrativa comunale; in conseguenza, sono contrario sia alle modifiche che al testo proposto, e propongo di non passare all'esame degli articoli.

**ASSENATO.** Concordo con il collega Ghislandi. In realtà, se l'articolo dovesse pas-

sare com'è formulato, chi è l'avvantaggiato e chi il danneggiato? Tutti gli appaltatori, i quali vorranno continuare, avranno nella legge la possibilità di assecondare i loro interessi, mentre quelli che vogliono abbandonare il contratto possono farlo perché non c'è legge che possa obbligarli a mantenere gli impegni oltre i limiti di tempo fissati. La disposizione del secondo capoverso dell'articolo unico nel testo originario vale quindi solamente per coloro i quali hanno la convenienza di proseguire a quelle condizioni. Quindi, in sostanza, il secondo comma dell'articolo tutela solamente coloro che dal contratto traggono profitto e, d'altra parte, i comuni vengono ad essere privati dei loro diritti. Credo che la I Commissione abbia rilevato questa incongruenza ed abbia tentato, con l'emendamento proposto, di porre qualche rimedio, ma mi pare che il rimedio sia degno o peggiore del male stesso perché trasferisce questo libero diritto dei comuni all'arbitrio del prefetto. E questo arbitrio viene ad inserirsi in un momento particolarmente delicato.

Quindi, nella situazione attuale, io non credo che ponga rimedio né il primo né il secondo emendamento. Che questo sia stato l'intendimento della I Commissione risulta anche dall'ultimo emendamento proposto che ha carattere di puntello e per il quale i comuni che attualmente gestiscono ad economia non possono introdurre nuove procedure. Va bene, ma se ai comuni si vuol concedere la facoltà di passare alla gestione diretta, perché non concedere la facoltà inversa?

L'articolo così come è formulato solleva delle questioni estremamente pericolose, alle quali si tenta di porre riparo con soluzioni singole. Ma il male è alla radice e non credo che possiamo approvare questo progetto di legge che, fra le altre cose, espropria i comuni di un loro diritto. E non credo che abbiamo la facoltà di farlo, anche dal punto di vista costituzionale: possiamo noi con una legge togliere ai comuni un diritto loro riconosciuto dalla Costituzione? Secondo me non possiamo togliere ai comuni il diritto di amministrarsi, per farli amministrare dal prefetto, quando poi sui comuni vigila legittimamente l'autorità tutoria.

Può il Parlamento negare in un determinato momento il libero diritto dei comuni, stabilito dalla Costituzione, di poter regolare contrattualmente i propri rapporti? Secondo me, no; quindi l'articolo, così com'è formulato, è pienamente anticostituzionale in quanto toglie ai comuni una facoltà che il Parlamento non può togliere.

GHISLANDI. Aggiungo un argomento fondamentale a sostegno della mia proposta di non passaggio all'esame degli articoli. E, cioè, che non si tratta solamente del diritto del comune, ma anche del diritto degli appaltatori. Ora qui si parte dal presupposto che gli appaltatori guadagnano tutti. Io vi posso anche dire che vi sono degli appaltatori in condizioni fallimentari. E allora, perché volere obbligare addirittura al fallimento l'appaltatore prolungandogli con un atto di imperio gli impegni che egli aveva assunto a scadenza?

CAIATI. Io non condivido le preoccupazioni del collega onorevole Ghislandi a proposito di appaltatori in stato fallimentare, anzitutto perché questi contratti di appalto risalgono a cinque anni fa e, quindi, si presume che abbiano avuto uno sviluppo favorevole in relazione anche all'aumento delle entrate. Quindi, secondo me, tolte pochissime eccezioni, penso che il problema della proroga sia senz'altro favorevole agli appaltatori. Quello che non riesco a comprendere è l'altro problema, così come l'avrebbe prospettato l'onorevole Valsecchi nel suo emendamento col quale verrebbe consentito ai comuni, che non avessero vantaggio nel mantenere l'attuale gestione, di passare senz'altro alla gestione diretta. E qui la mia perplessità deriva dal fatto che autorizziamo la creazione di fatti nuovi quando non sappiamo in quale situazione verrà a trovarsi l'amministrazione a breve scadenza.

FACCHIN. Vorrei ricordare che ci troviamo di fronte ad una situazione che non è regolare, nel senso che le amministrazioni comunali sono scadute e i consigli comunali sono tuttora in carica in quanto non è stata varata la legge per le nuove elezioni.

In relazione a questa situazione anormale sorge il problema dei contratti d'appalto che i comuni hanno in atto. Ora noi sappiamo che la riscossione delle imposte di consumo rappresenta per i comuni, e anche per la loro autonomia, alla quale si riferisce l'onorevole Ghislandi, un atto fondamentale. Ora mi pare che sia giusto e legittimo che noi ci preoccupiamo appunto di lasciare non decisa questa situazione dei nuovi appalti per lasciare alle nuove amministrazioni, che saranno elette, la possibilità di compiere in piena autonomia la nuova sistemazione dei contratti di appalto che dovrà aver valore per i quattro anni successivi in cui anche le nuove amministrazioni comunali dovranno svolgere la loro attività.

Ora io penso che sia questo il concetto fondamentale da esaminare. Qui non si tratta di comprimere o togliere qualche cosa alla auto-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

nomia dei comuni, ma di assicurare alle nuove amministrazioni che saranno elette proprio quell'autonomia che dalla legge è loro riconosciuta. Ora vorrei che anche i colleghi considerassero questo aspetto del problema per cui penso che si potrà discutere sulla formulazione della legge per quanto riguarda la proroga dei contratti, ma non sul principio sostanziale e fondamentale della proroga dei contratti stessi, che darà alle nuove amministrazioni la possibilità di decidere con autonomia di giudizio il problema che riguarda la riscossione delle imposte consumo. Perciò sono contrario alla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli deputati! Il Ministero delle finanze è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Riconosco che si tratta di un disegno di legge di carattere eccezionale, ma, come è stato rilevato dall'onorevole Facchin, questa eccezionalità ha il suo riscontro nella eccezionalità della durata delle amministrazioni comunali, le quali avrebbero dovuto aver termine nel corrente anno, mentre invece non cesseranno che nel 1956.

E mi pare che sia una questione di correttezza che viene dal legislatore risolta con questa proposta di legge che impedisce alle amministrazioni comunali attualmente ed eccezionalmente ancora in carica di vincolare le amministrazioni future che saranno nominate secondo la volontà popolare.

In sostanza, questa legge riguarda soltanto quei contratti di appalto che vengono a scadere prima del 31 dicembre 1956 e dopo l'approvazione del disegno di legge. Insomma l'eccezionalità della situazione giustifica, secondo me, l'eccezionalità del provvedimento la cui efficacia è strettamente limitata nel tempo. Ma a parte questo ragionamento, che si potrebbe chiamare politico e di opportunità, ve n'è un altro fondamentale, ed è questo: che la legge 2 luglio 1952, n. 703, che porta innovazioni nelle imposte di consumo, sta per essere modificata nella sua struttura. In relazione alla modifica del 1952 siamo giunti alla fase definitiva ed i relativi disegni di legge, che la rinnovano profondamente anche dal punto di vista delle riscossioni, sono giunti allo stato di formulazione e sono stati diramati, almeno in parte, ai ministeri interessati. Ora se non fosse concessa la proroga così come formulata dall'articolo unico, la rinnovazione della legge n. 703 costringerebbe ad

uno nuova definizione dei nuovi contratti, con le conseguenze che è facile immaginare.

Quindi il Governo è contrario alla proposta dell'onorevole Ghislandi di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ghislandi di non passare all'esame degli articoli.

*(Non è approvata).*

L'onorevole Dugoni ha presentato, a norma del regolamento, formale richiesta, sottoscritta da un decimo dei componenti la Camera, per la rimessione in Assemblea della proposta di legge. Ne prendo atto e sospendo la discussione della proposta di legge n. 1836.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Pescara, località ' Porto canale ' » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (1835).

Presenti votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	3

*La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Amendola Giorgio, Assennato, Belotti, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Chiaramello, Coggiola, Facchin, Faletra, Geremia, Guggenberg, Guglielminetti, Longoni, Malvestiti, Marotta, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Merizzi, Romano, Roselli, Rosini, Salizzoni, Scoca, Selvaggi, Tosi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI